

R.G. n. 3953/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Rossi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3953/2019 promossa da:

████████████████████ (C.F. e P. IVA ██████████) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████ presso il cui studio in Bolzano (BZ), via ██████████ n. 12, è elettivamente domiciliata;

- parte attrice -

contro

████████████████████ (P. IVA ██████████) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. ██████████ presso il cui studio in Pordenone (PN), ██████████ Il n. 54, è elettivamente domiciliata;

- parte convenuta -

e

████████████████████ S.P.A. (P. IVA ██████████) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ██████████ presso il cui studio in Bolzano (BZ), via ██████████ n. 33, è elettivamente domiciliata;

- parte terza chiamata -

in punto: vizi della cosa venduta;

causa trattenuta in decisione all'udienza dell'18/11/2021 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**formulate dalla parte attrice** ██████████ C.: "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito:*

- accertare e dichiarare che la [REDACTED] e la [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] hanno concluso in data 27.06.2017 il contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura, da parte della società [REDACTED] di olio vegetale di soia/colza con consegne periodiche fino alla data del 31.08.2018;
- accertare e dichiarare che il predetto contratto di compravendita conteneva la specifica previsione che l'olio vegetale di cui trattasi dovesse rientrare nei parametri DIN 51605:2010-10;
- accertare e dichiarare che l'olio fornito nel mese di maggio 2018, e per la fornitura del quale veniva emessa la fattura n. 213 del 09.05.2018, conteneva una componente di fosforo superiore alla soglia di limite prescritta dai predetti parametri, rendendo l'olio stesso inidoneo all'uso al quale era destinato;
- pertanto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopraesposti, che la società [REDACTED] ha violato l'obbligo contrattuale assunto nei confronti della società [REDACTED] di garantire che la merce venduta fosse immune da vizi che la rendessero inidonea all'uso a cui era destinata; per l'effetto,
- condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati a quest'ultima a causa dell'olio vegetale inidoneo all'uso al quale era destinato, dell'importo di complessivi € 38.068,99, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
- In via istruttoria: previa revoca o modifica dell'ordinanza dd. 25.04.2021, ammettere le prove di interpello formale del rappresentante legale della [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] e per testi sui capitoli di prova elencati dalla difesa di parte attrice nella propria memoria ex art. 183, com. VI, n. 2), c.p.c., e con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari che fossero eventualmente ammessi."

**formulate dalla parte convenuta [REDACTED] S.A.S. di [REDACTED]**

- "In via preliminare/pregiudiziale di rito: Accertata e dichiarata l'esistenza e validità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale sottoscritta tra le odierne parti in causa, dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte e/o l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale di Bolzano a decidere la presente controversia per essere competente il collegio arbitrale in forza del contratto stipulato tra le parti di data 21.09.2017 (allegato doc.2 alla comparsa di costituzione della convenuta).
- Nel merito: in relazione alle contestazioni formulate dall'attrice di vizi e difetti del materiale fornito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione, per mancata denuncia nei

termini di legge e, per l'effetto rigettarsi le domande attoree. Accertata e dichiarata inoltre l'inammissibilità e infondatezza delle allegazioni e delle domande svolte da controparte per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione, respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.

- In via istruttoria: Si insiste, senza con ciò invertire l'onere probatorio in capo a [REDACTED] sas relativamente alla fondatezza della domanda risarcitoria formulata in relazione a tutti gli asseriti danni patiti in conseguenza del contestato inadempimento di [REDACTED] sas sia sotto il profilo dell'anche del quantum, per l'ammissione dei due capitoli di prova formulati nella II memoria istruttoria con il teste signor [REDACTED] [REDACTED] ivi indicato, nonché per l'ammissione del capitolo di prova sub A) formulato nella III memoria istruttoria a prova contraria con l'ulteriore teste ivi indicato signor [REDACTED] [REDACTED] tutti anche a prova contraria sui capitoli di prova formulati, ed eventualmente ammessi, da parte attrice. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte per i motivi analiticamente esposti sempre nella III memoria istruttoria. Ci si oppone fermamente alla C.T.U richiesta da controparte essendo chiaramente esplorativa, poiché non v'è alcun principio di prova dell'esistenza del vizio contestato da parte avversa, né del nesso di causalità con il danno lamentato.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA, CPA. E 15% spese generali."

**formulate dalla parte terza chiamata [REDACTED] [REDACTED] S.P.A.:** "Voglia il TRIBUNALE CIVILE di Bolzano Ill.mo:

- in via pregiudiziale: accertata la validità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale di cui al contratto dd. 21.09.2017 intercorrente fra attrice e convenuta, dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dall'attrice davanti al Tribunale di Bolzano;
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] perché infondate in fatto e in diritto; conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite a carico della parte soccombente/delle parti soccombenti;
- nel merito in via subordinata: in ogni caso, per il denegato caso di reiezione delle eccezioni sollevate dalla convenuta, respingere le domande di manleva da questa proposte nei confronti della chiamata in causa [REDACTED] [REDACTED] Spa, perché infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in comparsa ed in particolare per inoperatività della garanzia assicurativa;
- nel merito in via di ulteriore subordine: per il denegato caso di reiezione delle eccezioni di improcedibilità e di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, nonché di reiezione

dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sollevata da [REDACTED] Sp.A., accertare il danno effettivamente subito dall'attrice in relazione alla fornitura dd. 09.05.2018 dell'olio vegetale da parte della convenuta, respingendo ogni maggiore domanda, perché infondata in fatto e in diritto; accertare che [REDACTED] Sp.A. è tenuta a manlevare la convenuta nei limiti delle condizioni della polizza azionata, con particolare, ma meramente esemplificativo, riferimento allo scoperto del 10%; spese di lite all'esito.

- In via istruttoria: chiede ammettersi prova, per testi e per interpello formale del legale rappresentante dell'attrice, sui seguenti capitoli di prova, come richiesta in memoria istruttoria dd.22.12.2020:

- 1) Vero che la fornitura dd.09.05.2018 di olio vegetale era costituita da olio di colza;
- 2) Vero che il campione di olio sul quale sono state effettuate le analisi cui si fa riferimento nella e-mail dd. 26.05.2018, che si rammostra al teste/interrogando era relativo ad olio di soia, fornito in data successiva al 9.05.2018."

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione dd. 03/10/2019 la [REDACTED] (d'ora in poi, per brevità, [REDACTED] citava in giudizio la [REDACTED] (successivamente [REDACTED] al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. (quantificato in complessivi € 38.068,99, di cui € 23.626,99 per le spese di ripristino ed € 14.442,00 per mancata produzione), per averle venduto un olio che, a causa dell'eccessiva componente di fosforo, era inadatto all'uso e non conforme a quanto pattuito, in violazione dell'obbligo ex art. 1490 c.c. di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi.

Rappresentava in particolare: che, con contratto di compravendita dd. 27/06/2017, la [REDACTED] si impegnava a fornire alla [REDACTED] periodicamente una determinata quantità di olio vegetale di soia/colza (cfr. doc. 1 di parte attrice), che sarebbe dovuto rientrare nei parametri DIN 51605:2010-10 (cfr. doc. 2 di parte attrice) e che non avrebbe potuto contenere una quantità di fosforo superiore ai 3,0 mg/kg, che, in seguito alla fornitura di cui alla fattura n. 213 dd. 09/05/2018 (cfr. doc. 3 di parte attrice), l'impianto di produzione di energia elettrica della [REDACTED] avrebbe subito diversi problemi tecnici (cfr. doc. 4 di parte attrice), riconducibili all'utilizzo di un olio contenente un'eccessiva componente di fosforo; che le verifiche avrebbero riscontrato, nell'olio consegnato a maggio 2018, una quantità di fosforo superiore al 500% della soglia limite (cfr. doc. 6 di parte attrice); che per il ripristino aveva sostenuto una spesa di € 23.626,99 oltre IVA (cfr. doc. 7, 8 e 9 di parte attrice), oltre ad avere subito un danno da mancata produzione di € 14.442,00; che la [REDACTED] venuta a conoscenza del vizio solo a seguito della dichiarazione del tecnico manutentore dd. 11/10/2018, con lettera dd. 18/10/2018 aveva tempestivamente denunciato il vizio alla [REDACTED] (cfr. doc. 10 di parte attrice).

Con comparsa di costituzione e risposta dd. 18/12/2019 si costituiva in giudizio la società [REDACTED] affermando, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per l'esistenza di una clausola arbitrale nel contratto sottoscritto tra le parti in data 21/09/2017 e non, come sostenuto dagli attori, in data 27/06/2017 (cfr. doc 2 di parte convenuta), in subordine, la decadenza dall'azione, e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata, sia nell'*an* che nel *quantum*. Chiedeva infine l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione.

Con comparsa di costituzione e risposta dd. 22/04/2020 si costituiva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. (poi [REDACTED] associandosi a quanto dedotto ed eccepito da [REDACTED] salvo precisare la non operatività della garanzia assicurativa in relazione al danno *de quo*.

La causa non richiedeva attività istruttoria sicché il Giudice, con ordinanza dd. 25/04/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 18/11/2021 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

2. Deve essere imanzitutto affrontata l'eccezione di arbitrato irrituale, con la necessaria precisazione che il contratto cui fare riferimento è – come correttamente rilevato da parte convenuta e neppure contestato da parte attrice – quello datato 21/09/2017 (cfr. doc. 2 di parte convenuta), in quanto completo e sottoscritto da entrambe le parti, non quello, antecedente, del 27/06/2017, contenente le correzioni da apportare e privo della sottoscrizione di parte venditrice [REDACTED] (cfr. doc. 1 di parte attrice). Peraltro, entrambe le versioni contenevano la medesima clausola di arbitrato irrituale, secondo cui *“qualsiasi controversia insorgesse tra le parti contraenti o una di esse e il mediatore in merito alla presente conferma e/o alla esecuzione del presente affare, dovrà essere deferita ad arbitrato irrituale presso l'associazione sopraindicata in conformità delle norme stabilite dal regolamento arbitrale della stessa che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano ad osservare”*. Ciò posto, in via preliminare l'eccezione di arbitrato irrituale – tempestivamente eccepita da parte convenuta – è fondata e merita accoglimento, sicché la domanda di parte attrice deve essere dichiarata improponibile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30/09/2016, n. 19473).

2.1. La questione è stata oggetto di contraddittorio tra le parti.

Nella propria comparsa di costituzione, la convenuta rilevava come il contratto dd. 21/09/2017 contenesse una clausola di arbitrato irrituale, sicché la domanda attorea avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile, precisando che, stante la natura negoziale di detta clausola, essa non rientrerebbe tra le clausole vessatorie da approvarsi specificamente per iscritto *ex art. 1341 c.c.*

A tale impostazione aderiva anche [REDACTED] nella propria comparsa di costituzione e risposta.

In sede di prima udienza, l'attrice faceva presente che, in seguito alla riforma del 2006, che ha introdotto l'art. 808<sup>ter</sup> c.p.c., la regola sarebbe oggi costituita dall'arbitrato rituale, derogabile a

favore di quello irrituale solo in forma scritta a pena di nullità, con conseguente applicabilità dell'art. 1341, co. 2, c.c., che richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole compromissorie o comportanti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Tale ricostruzione veniva contestata dall'Assicurazione, secondo la quale, al contrario, la clausola di arbitrato irrituale conferisce un semplice mandato per l'espletamento di attività negoziale e, proprio alla luce della mancanza del carattere compromissorio o derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale, la giurisprudenza non ne ritiene necessaria una specifica approvazione per iscritto.

La questione veniva infine affrontata dalle parti anche in sede di comparsa conclusionale ove, in particolare, ██████████ sottolineava la necessità di tenere distinto il requisito della forma scritta e quello della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. nonché la corretta redazione per iscritto, nel caso di specie, della clausola *de qua*, laddove la doppia firma (mancante) non sarebbe prevista per legge in relazione all'arbitrato (come quello in oggetto) irrituale; infine, evidenziava che la natura irrituale dell'arbitrato in oggetto sarebbe stata riconosciuta dalla medesima attrice nella propria memoria del 22/12/2020, lì dove affermava che *“in sostanza, il pronunciamento dell'arbitrato irrituale non avrà mai l'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria e non potrà mai essere posta in esecuzione forzata. La parte interessata dovrà sempre ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni”*.

Inquadrate in questi termini le posizioni delle parti, è allora possibile delimitare l'oggetto della questione controversa.

Nel caso di specie, è incontestata la natura dell'arbitrato, non solo perché il contratto si riferisce espressamente all'arbitrato irrituale, ma anche perché ciò non è stato mai negato né messo in discussione dalla stessa parte attrice, che lo ha, anzi, espressamente riconosciuto.

A ben vedere, quest'ultima sostiene semplicemente che, avendo la riforma del 2006 posto come regola l'arbitrato rituale e come eccezione quello irrituale, la cui operatività è infatti subordinata dalla legge alla previa pattuizione per iscritto *ex art. 808ter c.p.c.*, troverebbe di conseguenza applicazione l'art. 1341, co. 2, c.c., dunque la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole compromissorie o delle deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

2.2. La ricostruzione prospettata da parte attrice non è condivisibile nella misura in cui confonde due piani invece distinti, ossia quello della forma scritta ai fini della validità della deroga all'arbitrato rituale in favore dell'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808ter c.p.c. e quello della c.d. doppia sottoscrizione in relazione alle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, co. 2, c.c.

Come noto, la riforma operata con d.lgs. 02/02/2006 n. 40 ha introdotto l'art. 808ter c.p.c. a mente del quale *“le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione*



*contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”.*

Dal tenore letterale dell'appena citata disposizione si desume chiaramente che, qualora le parti si accordino espressamente per iscritto nel senso di devolvere la risoluzione della controversia ad arbitri mediante determinazione contrattuale (c.d. arbitrato irrituale), derogando così all'art. 824 *bis* c.p.c., la decisione finale degli arbitri stessi avrà natura negoziale e non avrà, invece, l'efficacia di una sentenza e che, in assenza di una esplicita deroga fatta per iscritto, si sarà alla presenza del c.d. arbitrato rituale, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

Su un altro piano si pone, invece, la normativa in tema di doppia sottoscrizione, prevista dall'art. 1341, co. 2, c.c. in relazione alle condizioni generali di contratto ed ai contratti conclusi mediante moduli e formulari, lì dove contempla la necessità – a pena di inefficacia – di una specifica approvazione per iscritto delle condizioni che prevedono, tra l'altro, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto clausole vessatorie.

La tesi sostenuta da parte attrice non poggia su alcun dato normativo, non essendovi – per quanto sinora detto – alcun automatismo tra arbitrato irrituale e vessatorietà della clausola che lo prevede, un tanto neppure in seguito alla citata riforma del 2006. Ma, ancora prima, la ricostruzione attorea non presenta alcun fondamento logico, non essendo dato comprendere come, dalla semplice intervenuta cristallizzazione *ex lege* del rapporto di regola-eccezione intercorrente tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale possa desumersi come “ovvia conseguenza” l'automatica applicabilità dell'art. 1341, co. 2, c.c. e, quindi, la necessità della doppia sottoscrizione.

2.3. Ebbene, esclusa l'esistenza di un siffatto rapporto di consequenzialità logica, la questione attiene alla verifica degli effetti tipicamente derivanti dalla clausola di arbitrato irrituale, occorrendo dunque domandarsi se essa sia considerabile come derogatoria della competenza dell'autorità giudiziaria e, come tale, vessatoria.

L'art. 808 *ter* c.p.c. – come detto – si è limitato a riconoscere alle parti la possibilità di scegliere tra due tipologie di arbitrato, rituale (a carattere giurisdizionale) ed irrituale (a carattere negoziale), stabilendo che, qualora esse optino per la forma irrituale, sono tenute dichiararlo espressamente per iscritto, trovando altrimenti applicazione la forma generale di arbitrato rituale.

L'unica rilevante differenza rispetto al passato emerge nel ribaltamento del citato rapporto di regola-eccezione, giacché l'opinione prevalente ante riforma si era espressa nel senso dell'eccezionalità dell'arbitrato rituale, ritenendo che *“nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale”* (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 24/01/2005, n. 1398; cfr., nello stesso senso, tra le varie, Cass. civ., Sez. 1, 08/08/2001, n. 10935, Cass. civ., Sez. 1, 17/01/2001, n. 562, Cass. civ., Sez. 2, 28/06/2000, n. 8788, Cass. civ.,

Sez. 2, 22/02/1999, n. 1476 e, ancora più risalente, Cass. civ., Sez. 1, 22/12/1993, n. 12703). La *ratio*, dunque, consisteva nella riconosciuta natura derogatoria della competenza giurisdizionale propria dell'arbitrato rituale, in ciò esso differenziandosi dall'arbitrato libero.

D'altra parte, la più recente giurisprudenza che si è invece espressa (anche con riferimento alla disciplina precedente alla riforma) nel senso della prevalenza, in casi dubbi, dell'arbitrato rituale, ha motivato sulla (sola) base delle maggiori garanzie offerte da tale ultima forma, in quanto assimilabile ad una decisione giurisdizionale, impregiudicata rimanendo pertanto la valutazione in merito alla natura non derogatoria della competenza tradizionalmente riconosciuta all'arbitrato irrituale (cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. 1, 07/04/2015, n. 6909, secondo cui *"in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria"*).

Pertanto, la giurisprudenza può dirsi oramai consolidata nel ritenere che, nell'arbitrato irrituale, gli arbitri non svolgono una funzione giurisdizionale, bensì un'attività negoziale in sostituzione delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14/11/2002, n. 16044; cfr., in precedenza, Cass. civ., Sez. 2, 03/12/1994, n. 10396), che pongono in essere in qualità di mandatari delle parti stesse, giacché *"il patto compromissorio libero non demanda agli arbitri l'esercizio di una funzione giurisdizionale, ma conferisce loro un mandato per l'espletamento di una attività negoziale [...]"* (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 29/03/2012, n. 5105; cfr., in passato, Cass. civ., Sez. 1, 25/11/1995, n. 12225). Diversamente, all'arbitrato rituale è riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, con la conseguenza che essa si pone come questione di competenza e che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24153). Del resto, l'art. 819<sup>ter</sup> c.p.c. vale per il solo arbitrato rituale, non anche per quello libero (cfr., tra le varie, Cass. civ., Sez. 6-3, ord. 31/07/2017, n. 19060).

Ora, considerato che è opinione consolidata quella che esclude che l'arbitrato irrituale compori una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria e considerato altresì che – stante l'assenza, in ragione di quanto esposto al punto precedente, di modifiche normative che impongano o, quantomeno, inducano a rivedere tale soluzione – non vi sono ragioni per ritenere superata l'impostazione tradizionale.

**2.4.** Alla luce di tali considerazioni può concludersi che, mentre la clausola devolutiva di una controversia ad un arbitrato rituale, attribuendo la decisione ad un soggetto terzo che deciderà adottando una pronuncia uguale, negli effetti, ad una sentenza dell'autorità giudiziaria, implica una





deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale, sicché rientra nel novero delle clausole considerate vessatorie dall'art. 1341, co. 2, c.c. per cui è richiesta la c.d. doppia sottoscrizione, tale conclusione non è estensibile anche alla clausola istitutiva di arbitrato irrituale. Invero, con detta clausola le parti non hanno deciso di derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria, bensì di affidare la soluzione della controversia ad uno o più arbitri, i quali sono sostanzialmente incaricati di addivenire ad una sua composizione amichevole ovvero di stipulare un negozio di accertamento, espressione della loro volontà.

Ed è infatti sulla base di questi motivi che è stata espressamente esclusa la riconducibilità della clausola istituiva di arbitrato irrituale al novero delle clausole vessatorie per cui l'art. 1341, co. 2, c.c., prevede la necessità della doppia sottoscrizione. In particolare, è stato affermato che *“deve, peraltro, escludersi la necessità della specifica approvazione per iscritto ove, come nella specie, la clausola compromissoria sia istitutiva di arbitrato irrituale, difettando in tale caso il carattere compromissorio o comunque derogabile della competenza dell'autorità giurisdizionale”* (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 04/11/2004, n. 21139; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 2, 28/06/2000, n. 8788).

Una tale impostazione appare oramai costante nella giurisprudenza: *“[...] escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti”* (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 05/09/1992, n. 10240).

Anche la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che *“l'approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. è richiesta per la clausola per arbitrato rituale ma non anche per quella per arbitrato irrituale”* (cfr. Tribunale di Milano 29/12/2010; cfr., negli stessi termini, Tribunale di Milano, sez. 7, 26/02/2015, n. 2625, e Tribunale di Monza, Sez. 1, 11/11/2015, n. 2787).

In definitiva, alla luce dell'esistenza di una valida ed efficace clausola istitutiva di un arbitrato irrituale, tempestivamente eccepita, la domanda attorea deve essere dichiarata improponibile, essendo la presente controversia devoluta, per espressa volontà delle parti, ad arbitrato irrituale presso l'Associazione [REDACTED] di Milano.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sicché parte attrice [REDACTED] S.A.S. di [REDACTED] & C. va condannata a rifondere alla parte convenuta [REDACTED] S.A.S. di [REDACTED] ed alla parte terza chiamata [REDACTED] S.P.A. le spese del

presente giudizio, che sono liquidate ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 02/04/2014 n. 77 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), in applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 ed in applicazione dei valori medi (salvo che per la fase istruttoria dove, stante la mancata assunzione di mezzi istruttori, trovano applicazione i valori minimi), le spese processuali vengono liquidate come segue:

- per parte convenuta [REDACTED] (nei limiti di quanto richiesto nella propria nota spese dd. 03/02/2022): € 875,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.205,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria e quindi, complessivamente, € 4.700,00 per compenso totale nonché € 518,00 per spese documentate (contributo unificato) e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- per parte terza chiamata [REDACTED] S.P.A.: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.205,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente € 6.739,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **dichiara** l'improponibilità della domanda, per essere questa devoluta ad arbitrato irrituale;
2. **condanna** [REDACTED] C. a rifondere ad [REDACTED] [REDACTED] le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.700,00 per compenso unico di avvocato, oltre ad € 518,00 per anticipazioni, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
3. **condanna** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] C. a rifondere ad [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. le spese del presente giudizio, liquidate in € 6.739,00 per compenso unico di avvocato, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Bolzano, il 09/02/2022.

Il giudice

dott.ssa Giulia Rossi